

CITTA' di SURBO

(Provincia di Lecce)



SETTORE TECNICO
Sportello Unico per le Attività Produttive

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI CON DEHORS.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI CON DEHORS.

Comune di SURBO - Regolamento occupazione temporanea spazi pubblici con dehors.

INDICE

– Indice Pag. 1

– Premessa

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizione di dehors

Art. 3 – Durata dell'autorizzazione

Art. 4 – Finalità

Art. 5 – Criteri di occupazione

Art. 6 – Criteri di collocazione

Art. 7 – Superficie

Art. 8 – Tipologie

Art. 9 – Materiali

Art. 10 – Autorizzazioni – Modalità per la richiesta

Art. 11 – Fotografie e rinnovo

Art. 12 – Revoca

Art. 13 – Decadenza

Art. 14 – Sanzioni

Premessa

Le seguenti norme vengono redatte nel rispetto del Decreto Legislativo n° 507, del 15/11/1993, e s.

m. ed i.

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

1) La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici e/o in prossimità di questi ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

2) Le disposizioni relative alle prescrizioni tipologiche e di materiale, di cui agli artt. 8 e 9 del

presente Regolamento, si applicano anche ai dehors installati su suolo privato ma visibili da spazi pubblici in aree di conservazione.

Art. 2) DEFINIZIONE DI DEHORS

1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, di commercio alimentare, per i laboratori artigianali e per esposizione e vendita di prodotti artigianali tipici.

2) Possono essere costituiti da:

a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti;

b) strutture precarie di materiale stabilito (di cui all'art. 9 del presente regolamento) coperte o scoperte, costituenti e delimitanti il dehors.

Art. 3) DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale.

2) L'autorizzazione rilasciata può avere durata massima di mesi sette per i dehors annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, per tutti gli altri casi la durata non può essere superiore ad un mese. Può essere concessa, su richiesta, una nuova autorizzazione temporanea.

3) Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Art. 4) FINALITÀ

1) L'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.

2) Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse, in relazione alla zona urbana dell'inserimento, e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione temporanea.

Art. 5) CRITERI DI OCCUPAZIONE

- 1) Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.
- 2) Con specifico provvedimento di Giunta Comunale l'Amministrazione può individuare le aree e i luoghi dove è vietata l'installazione dei Dehors.

Art. 6) CRITERI DI COLLOCAZIONE

1) Il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire pesantemente con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

2) In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

a) il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

b) il dehors, o parte di esso, non può essere posato su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatta eccezione per le zone a "traffico limitato";

c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;

d) nell'installazione del dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro ed il dehors stesso, che, di norma, in assenza di percorso pedonale (marciapiede) deve essere non inferiore a metri 2.00. In deroga, quando sussista l'esistenza di particolari esigenze o caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede, è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e comunque non inferiore a metri 1,10

e) il dehors che occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà essere munito di adeguata segnalazione.

Art. 7) SUPERFICIE

1) L'estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico; tale limite potrà essere derogato previo nullaosta. In ogni caso l'occupazione dei marciapiedi con dehors dovrà rispettare l'art.20 del D.L.vo del 30.04.92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. i..

2) L'esposizione di eventuali mezzi pubblicitari deve essere obbligatoriamente comunicata al S.U.A.P. per la verifica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 8) TIPOLOGIE

1) I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente da sedie, tavolini, ombrelloni.

2) I dehors potranno essere completati da fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti mobili autoportanti vetrate, a delimitazione dell'area di occupazione, di altezza non superiore a m. 1,50, nonché da strutture precarie, metalliche o lignee o altro materiale, costituite da montanti verticali che ne consentano la copertura.

3) CARATTERISTICHE

Le caratteristiche saranno le seguenti:

a) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc, lignei, etc.) con montanti sottili;

b) tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;

c) Le coperture ammesse sono: di tipo reversibile in rame o legno, in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro, stuoie, in canna bambù o legno similari, pvc e tela. Potranno essere inoltre realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, appositamente progettate, di dimensioni congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale idrofugo ed ignifugato. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Non sono ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell'attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana.

4) E' esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.

5) L'installazione di pedane sopraelevate rispetto al piano strada è consentita nelle vie, piazze e spazi con pavimentazione sconnessa e purché siano del tipo rimovibili, con appoggi a terra regolabili e con minimo impatto sul suolo, sempre e comunque distanti dal filo muro almeno mt. 1.10.

Art. 9) MATERIALI

1) I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:

a) Tavolini e sedie: Nelle aree di conservazione storica dovranno essere in metallo o in legno; sono tassativamente escluse le materie plastiche termoplastiche e/o pubblicizzate. Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro; non sono ammessi colori sgargianti o vivaci. I piani dei tavolini potranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di fattura sobria e compassata. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere dipinto con colori naturali scuri; le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Ferma restando l'attenta valutazione degli uffici competenti di proposte che utilizzino design e materiali innovativi che dovranno risultare di elevata qualità artistica, si prescrive che esse debbono presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo.

b) Pedane: ove consentite, dovranno essere realizzate con struttura di supporto e sovrastante, con pavimentazione preferibilmente in legno. Nelle aree di conservazione storica è vietato l'utilizzo di lamiera metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.

c) Parapetti: le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate, dovranno avere una altezza massima di mt. 1,50. Nelle aree di conservazione storica dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

d) Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione anche pedonale, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.

e) Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o simili.

f) Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle aree di conservazione storica non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

Art. 10) AUTORIZZAZIONE -MODALITÀ PER LA RICHIESTA

1) Il titolare di un esercizio pubblico di cui all'art. 2 c. 1 del presente regolamento che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del S.U.A.P. del Comune di Surbo.

2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare all'ufficio preposto, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza su apposito modello, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto dell'intervento, redatto da tecnico abilitato alla professione, in triplice copia, munito di inquadramento urbanistico e di planimetrie d'inserimento, indicante con esattezza l'ubicazione, il tipo, le dimensioni, il materiale ed i colori dell'oggetto o elemento. In particolare dovranno essere allegati al progetto:

- Planimetria in scala 1:500 o 1:200, da cui dovranno risultare con chiarezza ed essere indicate con quote eventuali impianti tecnologici e di servizio (ENEL,AQP,GAS,ETC.).
- Le distanze tra gli oggetti e gli elementi da installare e/o modificare, le facciate degli edifici adiacenti ed altri eventuali oggetti ed elementi d'arredo preesistenti e significativi all'interno del contesto considerato.
- Le dimensioni della sede stradale o dello spazio pubblico interessato.
- Rilievi grafici in scala 1:50 o 1:100 dell'edificio direttamente prospettante che dovranno riportare l'esatta proiezione ed inserimento dell'oggetto.
- Progetto grafico (piante, prospetti, sezioni, particolari e dettagli costruttivi), in scala adeguata ad illustrare tutte le caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, tecniche, estetiche, cromatiche, nonché di posizionamento degli elementi oggetto della domanda.
- Fotografie a colori (formato minimo cm.9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato.
- Fotomontaggio con illustrazione dell'intervento proposto, purché in scala adeguata, ovvero simulazione con ricorso a tecniche informatiche tridimensionali.
- Nel caso di elementi ed oggetti che possano costituire ingombro visivo ed interferenze in rapporto alla viabilità e al traffico veicolare e pedonale, verifica della totale assenza di ostacolo visivo e di interferenza funzionale con la circolazione.

- Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'Art. 1 della Legge 09.01.1989 n.13 e successive modificazioni ed integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche.

b) relazione tecnica e DIA igienico sanitaria;

c) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata di uso pubblico;

d) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

e) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di sub ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

f) (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione) copia di avvenuto pagamento della tassa per l'occupazione e della tassa per lo smaltimento rifiuti relativi agli anni precedenti.

3) Il dehors autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in tutti i casi segnalati dalla P.A. ed in particolare qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

4) In occasione di rinnovo, nel caso in cui il dehors sia identico a quello già autorizzato, è sufficiente presentare dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, corredata della fotografia dello stesso, se non già prodotta, e dalle ricevute dei pagamenti, di cui al comma 2 punto f), effettuati.

5) Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

6) Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvederanno sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.

Art. 11) FOTOGRAFIE E RINNOVO

1) Entro 30 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, all'ufficio preposto, idonea documentazione fotografica della struttura installata e dell'intorno circostante costituita da almeno 3 foto a colori, formato minimo 9x12, riprese da diverse angolature.

2) Tale documentazione è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo.

3) Non sarà in ogni caso rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione se il titolare dell'esercizio non si trova in regola con i pagamenti, relativi agli anni precedenti, della tassa per l'occupazione e della tassa per lo smaltimento rifiuti.

Art. 12) REVOCA

1) L'autorizzazione e' revocabile quando:

a) non vengano rispettate le "Condizioni per la sua validità";

b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;

c) la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;

d) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi previsti dal presente comma, la revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato.

2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dell'importo, comunicato dagli uffici, dovuto per l'occupazione stessa.

3) Nei casi previsti dai precedenti commi la revoca dell'atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.

4) La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile del S.U.A.P. con proprio apposito provvedimento motivato.

Art. 13) DECADENZA

1) Il mancato utilizzo dell'autorizzazione accordata entro il termine di 30 giorni dalla data prevista per l'occupazione comporta la decadenza del diritto ad occupare.

2) Dell'avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Responsabile del S.U.A.P.

ART. 14) SANZIONI

1) L'occupazione abusiva del suolo pubblico con de hors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso a proprie cura e spese, in base a quanto previsto dall'art.20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs.285/92 e s.m.i.